

Le principali controversie marittime nel Mediterraneo orientale



Indice

- **Introduzione: le norme in materia di delimitazione della piattaforma continentale e della ZEE**
- ***Blue Homeland*: la dottrina marittima della Turchia al vaglio del diritto del mare**
- **Gli spazi marittimi della Palestina (Striscia di Gaza): un territorio marittimo occupato**
- **Israele-Libano: la definizione di una comune frontiera marittima tra Stati formalmente in guerra**
- **Libano-Siria: nuove rivendicazioni giustificato dal potenziale sfruttamento di nuove risorse**

**Introduzione:
le norme in materia di delimitazione
della piattaforma continentale e della ZEE**

Alcune premesse

- Tutti gli Stati del Mediterraneo sono Stati contraenti la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (CNUDM) del 1982, ad eccezione di Turchia, Siria, Israele e Libia.
- Tutti gli Stati del Mediterraneo hanno un mare territoriale che si estende per 12 mn, ad eccezione di Grecia e Turchia che nel Mar Egeo hanno un mare territoriale di 6 mn, mentre hanno un mare territoriale di 12 mn rispettivamente nel mar Ionio e nel Mar Nero.
- Proclamazione di ZEE nel Mediterraneo: Siria (2003), Cipro (2004), Israele e Libano (2011), France (2012), Spagna (2013), Algeria (2018), Croazia e Grecia (2021)
- Adozione di leggi interne per la futura proclamazione di ZEE: Tunisia (2005), Libia (2009), Italia (2021).
- Corte internazionale di giustizia, *Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia)*, sentenza del 19 novembre 2012, par. 140: “[t]he title of a State to the continental shelf and to the exclusive economic zone is based on the **principle that the land dominates the sea**” e ‘the land is the legal source of the power which a State may exercise over territorial extensions to seaward’.

Convenzione di Ginevra sulla piattaforma continentale del 1958

Art. 6

1. Quando la stessa piattaforma continentale è adiacente ai territori di due o più **Stati le cui coste sono di fronte l'uno all'altro**, il confine della piattaforma continentale di pertinenza di tali Stati sarà determinato da accordo tra di loro. In assenza di accordo, e a meno che un'altra linea di confine non è giustificata da speciali circostanze, il confine è la **linea mediana**, ogni punto della quale è equidistante dai punti più vicini delle linee di base da cui si misura la larghezza del mare territoriale di ogni Stato.

2. Quando la stessa piattaforma continentale è adiacente ai territori di due **Stati adiacenti**, il confine della piattaforma continentale è determinato da un accordo tra di loro. In mancanza di accordo, e a meno che un'altra linea di confine non sia giustificata da speciali circostanze, il confine è determinato dall'applicazione del **principio dell'equidistanza** dai punti più vicini delle linee di base da cui la larghezza del mare territoriale di ogni Stato viene misurata. (...)



La Convenzione individua un criterio di delimitazione ben preciso!

CNUDM del 1982

Art. 74 - Delimitazione della zona economica esclusiva tra Stati con coste opposte o adiacenti

1. La delimitazione della zona economica esclusiva tra Stati con coste opposte o adiacenti viene effettuata per accordo sulla base del diritto internazionale, come previsto all'articolo 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, al fine di raggiungere **un'equa soluzione**.
2. Se non si addivene a un accordo in un arco ragionevole di tempo, gli Stati interessati ricorrono alle procedure previste nella Parte XV.
3. In attesa dell'accordo di cui al numero 1, gli Stati interessati, in uno spirito di comprensione e cooperazione, compiono ogni sforzo per addivenire a intese provvisorie di carattere pratico e, durante questo periodo di transizione, non debbono compromettere od ostacolare l'accordo finale. Tali intese sono senza pregiudizio per la delimitazione finale.
4. Laddove esiste un accordo in vigore tra gli Stati interessati, la delimitazione della zona economica esclusiva viene determinata conformemente alle clausole di tale accordo.

Art. 83 - Delimitazione della piattaforma continentale tra Stati a coste opposte o adiacenti

1. La delimitazione della piattaforma continentale tra Stati a coste opposte o adiacenti viene effettuata per accordo sulla base del diritto internazionale, come previsto all'articolo 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, allo scopo di raggiungere **una equa soluzione**.
2. Se non si raggiunge un accordo entro un ragionevole periodo di tempo, gli Stati interessati ricorrono alle procedure previste nella Parte XV.
3. In attesa della conclusione dell'accordo di cui al numero 1, gli Stati interessati, in uno spirito di comprensione e collaborazione, compiono ogni possibile sforzo per addivenire a intese provvisorie di natura pratica e per non compromettere o ostacolare, durante tale periodo transitorio, il raggiungimento dell'accordo finale. Tali accordi provvisori sono senza pregiudizio per la delimitazione finale.
4. Quando un accordo è in vigore tra gli Stati interessati, i problemi relativi alla delimitazione della piattaforma continentale vengono risolti conformemente alle disposizioni da esso previste.

Metodologia di delimitazione adottata dalla Corte internazionale di giustizia (c.d. *three steps process*)


1. tracciamento preliminare di una linea di equidistanza geometrica tra le coste rilevanti degli Stati interessati
2. rettifica successiva se esistono «circostanze rilevanti che esigano l'aggiustamento o lo spostamento di tale linea al fine di ottenere un risultato equitativo» (*)
3. esecuzione di un test di proporzionalità mediante comparazione tra l'estensione delle aree marine da attribuire a ciascuna parte e la lunghezza delle rispettive coste rilevanti al fine di verificare il carattere equitativo del risultato raggiunto.

(si veda da ultimo *Maritime Delimitation in the Caribbean Sea and the Pacific Ocean (Costa Rica v. Nicaragua)*, Judgment of 2 February 2018, par. 135).

(*) Le circostanze rilevanti ai fini della delimitazione:

- **Circostanze geografiche**, quali la forma della costa, la direzione generale della costa, la diversa lunghezza delle facciate marittime, la presenza di isole
- **Circostanze geologiche o geomorfologiche**
- **Circostanze biologiche ed ecologiche**

**Blue Homeland:
la dottrina marittima della Turchia
al vaglio del Diritto del mare**



**TÜRKİYE
MAVİ VATAN**

462 Bin km²

KARADENİZ

MARMARA DENİZİ

EGE DENİZİ

AKDENİZ

BULGARİSTAN

YUNANİSTAN

GİRİT

KKTC

GKKY

LÜBNAN

İSRAİL

MİSİR


GÜRCİSTAN

ERMENİSTAN

İRAN

Le controversie greco-turche nell'Egeo (secondo la c.d. *Mappa di Siviglia*)

- Il mare territoriale di Grecia e Turchia nell'Egeo è fissato a 6 mn (così circa il 43.5% è mare territoriale greco, il 7.5% è mare territoriale turco e il 49% è alto mare).
- La Grecia rivendica uno spazio aereo di 10 mn su un mare territoriale che si estende per 6 mn.
- Dispute sulla sovranità di alcune piccole isolette e scogli, in particolare su Imia/Kardak.
- Controversia sul rispetto dell'obbligo di smilitarizzazione delle isole greche a est, stabilita con il Trattato di Losanna del 1924 e confermato con quello di Parigi del 1947.



La divisione *de facto* dell'isola di Cipro

- 20 luglio 1974, la Turchia invade la parte nord dell'isola di Cipro
- 13 febbraio 1975, la comunità turco-cipriota proclama unilateralmente lo Stato federato turco di Cipro, come parte di una futura federazione con i greco-ciprioti
- **15 novembre 1983, la comunità turco-cipriota proclama unilateralmente l'indipendenza e istituisce la Repubblica Turca di Cipro del Nord (RTCN)**



- le risoluzioni 541/1983 e 550/1984 del Consiglio di Sicurezza dichiarano invalida la secessione
- la RTCN non è riconosciuta da alcuno Stato, eccetto la Turchia



La posizione della Turchia

Posizione turca all'UNCLOS III:


- le isole “in certe regioni”, in quanto tali, non possiedono una propria piattaforma continentale e ZEE e non sono dunque legittimate a generare zone marittime al di fuori delle loro acque territoriali. Ciò avviene quando queste si inseriscono nel contesto di un'ampia piattaforma continentale – in senso geologico – dello Stato costiero che le fronteggia e, di conseguenza, si trovano totalmente o parzialmente all'interno del cono d'acqua che sovrasta tale zona.

Attuale posizione turca in relazione alla Grecia e a Cipro:

- Titolarità a generare spazi marittimi e delimitazione sono concetti distinti: non è automatico che le isole generino zone di piena giurisdizione marittima. Le isole hanno un effetto limitato nella delimitazione dei confini marittimi se la loro posizione distorce la delimitazione equa. Questo è il caso delle isole greche del Mar Egeo (tra cui Rodi e Creta, ma anche Kos e il gruppo insulare di Castellorizo) e dell'isola di Cipro rispetto alla Turchia.
- Il principio fondamentale della delimitazione dei confini marittimi (MBD) è il raggiungimento di una soluzione equa. Secondo questo principio, tenendo conto delle circostanze geografiche e di altre circostanze pertinenti, le isole possono ricevere un trattamento speciale, per quanto riguarda la MBD. Sia nella prassi degli Stati che nella giurisprudenza internazionale, le isole hanno avuto un effetto parziale o nullo, senza generare la ZEE o la piattaforma continentale, se la loro presenza distorce la delimitazione equa.
- I confini marittimi definitivi nel Mediterraneo orientale possono essere risolti solo attraverso accordi da concludere tra gli stati costieri sulla base del diritto internazionale e del principio di equità.


Il gruppo di isole di **Castellorizo**:

- attribuito all'Italia assieme al Dodecaneso con il Trattato di Losanna del 1923, in cui si confermò la sovranità greca sulle isole dell'Egeo
- il suo mare territoriale è stato stabilito con l'accordo 4 gennaio 1932 tra Italia e Turchia
- secondo la Grecia è il perno da cui far partire l'area di ZEE verso l'Egitto che chiuderebbe la costa turca.




in aggiunta, in relazione a Cipro:

- I greco-ciprioti e i turco-ciprioti sono co-fondatori della Repubblica di Cipro e co-proprietari dell'isola. Entrambi hanno eguali diritti sulle risorse naturali dell'isola e dei suoi spazi marittimi.
- L'amministrazione greco-cipriota non è competente a rappresentare l'intera isola di Cipro e come tale non può rivendicare la giurisdizione o la sovranità *de jure* o *de facto* sulle zone marittime di Cipro.
- L'amministrazione greco-cipriota non dovrebbe impegnarsi in accordi di delimitazione e nello sfruttamento delle risorse offshore prima della soluzione della situazione cipriota.
- 19 settembre 2011, la Repubblica di Cipro inizia attività di perforazione all'interno della sua piattaforma continentale
- 21 settembre 2011, in risposta, **la Turchia e RTCN concludono un Accordo di delimitazione della piattaforma continentale** (criterio utilizzato per la delimitazione: «equità»)
- Agosto 2020, la Turchia avvia attività esplorative nel settore degli idrocarburi sulla piattaforma continentale della RTCN e sostiene che qualunque reclamo in relazione a queste attività deve essere indirizzato alla RTCN.



The exploration licenses granted to Turkish Petroleum (TP) by the Turkish Government & TRNC Government




La conseguenza della posizione turca: un confine marittimo comune con la Libia

27 novembre 2019, *Memorandum d'Intesa sulla delimitazione delle rispettive aree marittime di giurisdizione nel Mediterraneo:*



- Criterio dell'equa delimitazione
- In applicazione delle regole di diritto internazionale tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti
- L'accordo è stato registrato, ai sensi dell'art. 102 Carta ONU, presso il Segretariato generale.



Turkey's maritime boundaries in E. Mediterranean



Map depicts outer limits of Turkey's continental shelf, exclusive economic zone and delimitation agreements between Turkey and Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC), Egypt, Libya



TURKEY'S CONTINENTAL SHELF AND EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE:

A B 2011 agreement between Turkey and (TRNC)


C D E Median Line between Egypt, Libyan and Turkey's mainlands

E F 2019 agreement with Libya

 Exclusive economic zone agreement with Libya

Memorandum of Understanding on **Delimitation of Maritime Jurisdiction Areas** was signed with Libya on Nov. 27

Turkey's **south western maritime border** has been delimited with this agreement, says Turkey



La posizione della Grecia e di Cipro

I due paesi invocano l'applicazione dell'**art. 121 (Regime giuridico delle isole) CNUDM** che ammette che un'isola possa generare il mare territoriale, la zona contigua, la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale.



- Le isole greche dell'Egeo interessate sono: Samotraccia, Limnos, Aghios Eustratios, Lesbo, Chios, Psara, Antipsara, Samo, Ikaria, e tutte le isole del Gruppo del Dodecanneso.


La legislazione greca

Legge 4001/2011 – “*For the operation of electricity and gas energy markets, for exploration, production and transmission networks of hydrocarbons and other provisions*”:

- In assenza di accordi di delimitazione con gli Stati confinanti, il limite esterno della piattaforma continentale è la linea mediana tra la costa della Grecia e la costa dello Stato adiacente o frontista.

Accordi conclusi dalla Grecia

- **Accordo con l'Egitto sulla delimitazione della ZEE del 6 agosto 2020:** le due parti si sono accordate su una delimitazione parziale del confine tra le rispettive ZEE basata sulla linea mediana tra i due Stati; si aggiunge che se una delle parti inizia le trattative con uno Stato terzo che condivide i confini marittimi con entrambe le parti, questa deve informare e consultarsi con l'altra parte prima di raggiungere un accordo con il terzo. Infine, si prevede che qualora le risorse naturali si estendano alle ZEE di entrambe le parti, i due paesi cooperano per raggiungere un accordo sulle modalità di sfruttamento di tali risorse.
- **Accordo con l'Italia sulla delimitazione della ZEE del 9 giugno 2020:** l'accordo riconferma in linea di principio per la definizione delle rispettive ZEE l'accordo del 1977 sulla piattaforma continentale, basando il confine sulla linea mediana tra i due Stati, misurata a partire dai punti esterni situati sulla terraferma e le isole, con alcune piccole modifiche (scambio di aree) miranti ad una semplificazione della linea. È interessante notare che il confine confermato dà pieno effetto alle isole situate nel mare Ionio, i cui punti più esterni sono utilizzati per il calcolo della linea di equidistanza che costituisce la base del confine, accettando di limitare - ma non di annullare - l'effetto delle sole isole di Strofade e Diapontioi.




La legislazione cipriota

***“The Exclusive Economic Zone and the Continental Shelf Laws 2004 and 2014 (consolidation of Laws 64(1)/2004, 97(1)/2014)”*, ottobre 2014:**

- Nel caso in cui qualsiasi parte della ZEE si sovrappone a parte della ZEE di qualsiasi altro Stato con coste opposte a quelle di Cipro, la delimitazione della ZEE cipriota e della ZEE dell'altro Stato sarà effettuata di comune accordo tra loro; in assenza di un accordo tra di loro, il limite della zona è la linea mediana o la linea di equidistanza dalla rispettive linee di base dalle quali si misura l'ampiezza del mare territoriale.
- In relazione a qualsiasi Stato le cui coste si trovano opposte a quelle di Cipro, i limiti esterni della piattaforma continentale saranno, salvo diverso accordo tra Cipro e detto Stato, gli stessi dei limiti della ZEE di Cipro.

Accordi conclusi da Cipro

- **Accordo sulla delimitazione della ZEE con l'Egitto del 17 febbraio 2003:** la Zona Economica Esclusiva è misurata dalla linea mediana di cui ogni punto è equidistante dai punti più vicini sulla linea di base delle due parti (art. 1). In caso di esistenza di risorse naturali comuni che si estendono tra la ZEE dei due paesi, le Parti collaborano per raggiungere un accordo sulle modalità di sfruttamento di tali risorse (art. 2). Se una delle due Parti intende delimitare la ZEE con un altro Paese, ciò dovrà essere comunicato all'altra prima della firma dell'accordo definitivo, in particolare se tale delimitazione è in relazione alle coordinate 1 e 8 indicate nella suddetta Carta (art. 30).
- **Accordo sulla delimitazione della ZEE con il Libano del 2007** (non ratificato dal Libano)
- **Accordo sulla delimitazione della ZEE con Israele del 17 dicembre 2010:** il confine delle rispettive ZEE sono definite lungo una linea mediana tra i due Stati; i due Stati concordano che i punti 1 e 12 della linea di confine potranno essere rideterminati alla luce di negoziati trilaterali sulle ZEE con gli Stati terzi interessati; Israele e Cipro si impegnano a cooperare per lo sviluppo delle risorse transfrontaliere, se ne vengono scoperte, e negozieranno la natura degli accordi tecnici e professionali necessari per dividere le risorse comuni.



Il ruolo delle isole nelle delimitazioni marittime

Art. 121 CNUDM



- “1. Un isola è una distesa naturale di terra circondata dalle acque, che rimane al di sopra del livello del mare ad alta marea. (*)
2. Fatta eccezione per il disposto del numero 3, il mare territoriale, la zona contigua, la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale di un'isola vengono determinate conformemente alle disposizioni della presente Convenzione relative ad altri territori terrestri. (**)
3. Gli scogli che non si prestano all'insediamento umano né hanno una vita economica autonoma non possono possedere né la zona economica esclusiva né la piattaforma continentale”. (***)



(*) Corte internazionale di giustizia, *Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia)*: “International law defines an island by reference to whether it is ‘naturally formed’ and whether it is above water at high tide, not by reference to its geological composition ... The fact that the feature is composed of coral is irrelevant”.



(**) Nel caso *Qatar c. Bahrain*, la Corte internazionale di giustizia ha affermato che l’art. 121, par. 2, corrisponde al diritto internazionale consuetudinario.



(***) L’arbitrato sul *Mare Cinese Meridionale (Filippine c. Cina)*, decisione del 12 luglio 2016, ha fornito una interpretazione dettagliata dell’art. 121, par. 3, CNUDM, nei paragrafi 539-553.



Casi giurisprudenziali in cui le isole hanno prodotto effetti limitati o nulli sulle delimitazioni della ZEE e della piattaforma continentale











- Anche se in linea di principio le isole non sono private dei diritti conferiti in base all'art. 121 CNUDM, non sempre può essere concesso loro pieno effetto nelle delimitazioni dei confini marittimi.
- Tuttavia, alle isole non può essere negata a priori la loro capacità di generare zone marittime o comunque di produrre un qualche effetto sul processo di delimitazione; ogni caso deve essere esaminato in relazione ai suoi elementi specifici.
- La posizione della CIG è tuttavia di riconoscere sempre la pienezza dell'estensione del mare territoriale alle isole.

Le circostanze geologiche e geomorfologiche nelle delimitazioni marittime

La tesi turca è che le isole greche dell'Egeo e Cipro si trovano sulla piattaforma continentale della Turchia e di conseguenza non possono essere dotate di una autonoma piattaforma continentale o ZEE.

- La rilevanza delle circostanze geologiche e geomorfologiche è ridimensionata dalla introduzione del concetto di ZEE che prevede la prevalenza del "criterio della distanza" della delimitazione marittima su quello "geologico". Il criterio geologico, invece, permetterebbe ad uno Stato di rivendicare le acque del mare che giacciono sul "prolungamento naturale" del suo territorio indipendentemente dalla distanza dalla sua costa.
- **CIG, caso Nicaragua/Colombia (2012), par. 214:** “The Court does not believe that any weight should be given to Nicaragua’s contention that the Colombian islands are located on “Nicaragua’s continental shelf”. It has repeatedly made clear that geological and geomorphological considerations are not relevant to the delimitation of overlapping entitlements within 200 nautical miles of the coasts of States.”

La nuova prassi del confine unico per ZEE e piattaforma continentale

Sebbene non esista nessun obbligo di far coincidere i confini della ZEE e della piattaforma continentale, la prassi più recente mostra l'accordo tra gli Stati interessati di stabilire la completa sovrapposizione della colonna d'acqua al fondale nell'ambito del limite delle 200 mn dalle linee di base del mare territoriale (c.d. confine monolineare):

- Accordo di delimitazione tra Cipro e Egitto del 2003
- Accordo di delimitazione tra Cipro e Israele del 2010
- Accordo di delimitazione delle rispettive ZEE tra Italia e Grecia del 2020
- Accordo di delimitazione delle rispettive ZEE tra Italia e Croazia del 2022

Lo sfruttamento delle risorse nelle zone di mare contese

Ai sensi degli art. 74, par. 3, e 83, par. 3, CNUDM, gli Stati devono «addivenire a intese provvisorie di natura pratica e per non compromettere o ostacolare, durante tale periodo transitorio, il raggiungimento dell'accordo finale».

In linea con gli sforzi per concludere accordi provvisori uno Stato dovrebbe in caso di trivellazioni in zone contese:

- (1) invitare l'altro Stato ad un negoziato
- (2) dare all'altro Stato un avviso ufficiale e dettagliato delle attività previste,
- (3) cercare la cooperazione dell'altro Stato nell'intraprendere le attività,
- (4) offrire di condividere i risultati dell'esplorazione e dando all'altro Stato l'opportunità di osservare le attività,
- (4) offrire di condividere tutti i benefici finanziari ricevuti dalle attività esplorative.

(Sentenza arbitrale, *Guyana/Suriname*, 17 settembre 2007, par. 476-477)

- Questo però non significa che tutte le attività esplorative debbano essere congelate in una zona contesa in assenza di un accordo provvisorio. Alcune perforazioni esplorative potrebbero causare danni permanenti all'ambiente marino. L'attività sismica invece dovrebbe essere consentita in una zona contesa.

(Sentenza arbitrale, *Guyana/Suriname*, 17 settembre 2007, par. 481)


La posizione dell'UE:

- DECISIONE (PESC) 2019/1894 DEL CONSIGLIO dell'11 novembre 2019 concernente misure restrittive in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale:

«9. Le precitate **attività di trivellazione violano la sovranità o i diritti sovrani e la giurisdizione della Repubblica di Cipro nel suo mare territoriale, nella sua zona economica esclusiva e sulla sua piattaforma continentale** e, **quando sono svolte in aree in cui la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale non siano state delimitate a norma del diritto internazionale con uno Stato avente una costa opposta, dette attività compromettono od ostacolano il raggiungimento di un accordo di delimitazione**. Tali azioni sono in contrasto con i principi della Carta delle Nazioni Unite, ivi compresa la risoluzione pacifica delle controversie, e rappresentano una minaccia per gli interessi e la sicurezza dell'Unione».

10. In tale contesto, è opportuno imporre misure restrittive mirate nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi che sono responsabili o coinvolti, anche pianificando, preparando, per esempio ricerche geosismiche, partecipando, dirigendo o prestando assistenza, in attività di trivellazione collegate alla ricerca e alla produzione di idrocarburi, o all'estrazione di idrocarburi risultante da tali attività, ovvero che forniscono sostegno finanziario, tecnico o materiale a tali attività, senza l'autorizzazione della Repubblica di Cipro, nel suo mare territoriale o nella sua zona economica esclusiva, ovvero sulla sua piattaforma continentale. Ciò include, nei casi in cui la zona economica esclusiva o la piattaforma continentale non sia stata delimitata in conformità del diritto internazionale con uno Stato avente una costa opposta, le attività suscettibili di compromettere od ostacolare il raggiungimento di un accordo di delimitazione».

La posizione della Siria nei confronti della Turchia



Legge n. 28 del 19 novembre 2003 sulle zone marittime della Siria:

- Pur non avendo firmato la CNUDM, la Siria ha dichiarato una zona contigua, una ZEE e indicato l'estensione della piattaforma continentale in base al diritto internazionale consuetudinario.

Letter dated 27 March 2018 from the Permanent Representative of Turkey to the United Nations addressed to the Secretary-General:


- “... The Syrian Arab Republic objects to the unilateral Turkish declaration defining the outer limits of Turkey’s continental shelf in the eastern Mediterranean area. It emphasizes that the declaration does not entail any legal obligations under codified or customary international law of the sea, international jurisprudence or international case law. Such issues cannot be resolved through standalone declarations; they must be resolved through just means, in accordance with the aforementioned rules and a joint agreement among neighbouring States. ...”

**Gli spazi marittimi della Palestina (Striscia di Gaza):
un territorio marittimo occupato**

Il regime di occupazione della Striscia di Gaza

Accordo del Cairo tra OLP e Israele del 4 maggio 1994:

- Israele riconosce pieni poteri all'OLP nella Striscia di Gaza.
- L'art. V dell'accordo (par. a) prevede che la giurisdizione territoriale dell'Autorità palestinese venga esercitata anche sulle **acque territoriali**.
- L'art. XI dell'allegato I (relativo alla sicurezza al largo della costa) definisce tre zone denominate "**Maritime Activity Zones**" (K, L e M) che si estendono fino a **20 miglia marine** dalla costa. Le zone K e M sono aree chiuse, in cui la navigazione è consentita soltanto alle forze navali israeliane. La zona L rimane aperta alla pesca e alle attività economiche e da diporto.



2005, Ritiro israeliano della Striscia di Gaza

The Disengagement Plan - General Outline, 18 April 2004:

- « Israel will guard and monitor the external land perimeter of the Gaza Strip, will continue to maintain exclusive authority in Gaza air space, and will continue to exercise security activity in the sea off the coast of the Gaza Strip ».
- per quanto riguarda la regolamentazione della zona di confine tra la Striscia di Gaza e l'Egitto (c.d. « Philadelphie Route »), non è stata evacuata per ragioni di sicurezza militare e si afferma che « If and when conditions permit the evacuation of this area, Israel will be willing to consider the possibility of the establishment of a seaport and airport in the Gaza Strip, in accordance with arrangements to be agreed with Israel ».




Revised Disengagement Plan - Main Principles, 6 juin 2004

La statualità della Palestina

15 novembre 1988: l'OLP proclama lo Stato di Palestina

- 29 novembre 2012: la Palestina è riconosciuta come Stato non membro Osservatore Permanente presso l'Assemblea delle Nazioni Unite
- 2 gennaio 2015: la Palestina accede alla CNUDM
- 24 settembre 2019: *“Declaration of the State of Palestine regarding its maritime boundaries in accordance with the United Nations Convention on Law of the Sea”*
- la Palestina ha espresso l'intenzione di concludere un accordo di delimitazione marittima con la Turchia, Stato frontista.



Reazione di Israele alla ratifica palestinese della CNUDM:

- « The Palestinian entity does not satisfy the established criteria for statehood under general international law and therefore lacks the legal entitlement to such maritime zones »; « Palestinian declaration further manifestly violates the terms of existing Israeli-Palestinian agreements which clearly define the scope of rights and obligations in the relevant maritime area »

(Communication dated 14 January 2020 from the Permanent Mission of Israel to the United Nations addressed to the office of the Secretary-General of the United Nations, https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/communications/ISR_PSE.pdf.)

Diritto d'occupazione

- **Regolamenti dell'Aja del 1907, Art. 42:** “Territory is considered occupied when it is actually placed under the authority of the hostile army. The occupation extends only to the territory where such authority has been established and can be exercised”.

Anche il territorio marittimo?



- **Manulae di Oxford sulla Guerra marittima del 1913, Art. 88:** “Occupation: extent and effects. Occupation of maritime territory, that is of gulfs, bays, roadsteads, ports, and territorial waters, exists only when there is at the same time an occupation of continental territory, by either a naval or a military force. The occupation, in that case, is subject to the laws and usages of war on land”.
- **CNUDM: mare territoriale e piattaforma continentale; giurisdizione funzionale nella zona contigua; diritti sovrani e giurisdizione nella ZEE**

L'occupante – Israele – dovrebbe:

- stabilire e mantenere un certo livello di amministrazione e di controllo, come l'adozione di norme per l'accesso al porto di Gaza, la garanzia di servizi di guardia costiera, dogane o servizi di controllo della pesca.
- garantire diversi obblighi internazionali che riguardano gli stati terzi; per esempio, tra le altre cose, permettere un passaggio inoffensivo nel mare territoriale alle navi di stati terzi, assicurare le funzioni del Centro di Coordinazione di Salvataggio (RCC) come membro della Convenzione SAR.
- tutelare i cavi sottomarini (telegrafici) tra territorio occupato e Stati neutri, ai sensi dell'art 54 dei Regolamenti dell'Aja del 1907, salvo «necessità assoluta» di un loro sequestro o distruzione ; sarebbero esclusi i cavi di comunicazione sottomarini moderni (internet).

Territorio marittimo palestinese sotto occupazione:

- **Mare territoriale**
- **Zona contigua fino a 20 mn.** a partire dalla linea di base del mare territoriale
- **ZEE: *de jure* occupata fino a 8 mn** a partire dalla linea di base del mare territoriale; *de facto* per il resto dell'estensione perché ne impedisce l'accesso.
- **Piattaforma continentale: *de jure* occupata fino a 8 mn** in corrispondenza della ZEE (sebbene non esplorata o sfruttata da Israele); *de facto* per il resto dell'estensione perché ne impedisce l'accesso.

Note:

- Ai sensi della legge sulle zone marittime del 10 febbraio 1953, Israele non rivendica la piattaforma continentale della Striscia di Gaza
- L'accordo di delimitazione della ZEE tra Israele e Cipro del 2010, include una porzione di ZEE rivendicata dai palestinesi.




Giugno 2009

Blocco israeliano della Striscia di Gaza

ZEE palestinese



Israel: Offshore Exploration Blocks



Palestinian Minister of Foreign Affairs and Expatriates: “all States, companies and institutions to respect the maritime boundaries of the State of Palestine and to review the contracts of their operations, and refrain from carrying out any work or activities within the maritime boundaries of the State of Palestine also reserves its right to compensation for the illegal exploitation of natural resources, as well as any other resources that have been exploited over the years”.


Contenziosi sulle delimitazioni marittime

Con l'Egitto:

- *Note verbale dated 31 December 2019 from the Permanent Mission of Egypt to the United Nations addressed to the Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, Office of Legal Affairs of the United Nations, Law of the Sea Bulletin No. 102, 2020, p. 22: "... The declaration therefore contravenes the sovereignty of the Arab Republic of Egypt over its territorial waters and impinges on the sovereign rights of Egypt over its exclusive economic zone and its continental shelf in the Mediterranean. ..."*




- Secondo l'Egitto, la delimitazione del mare territoriale palestinese sarebbe in contrasto con la linea di frontiera fissata tra Egitto e ex Mandato britannico di Palestina così come determinata dal Trattato tra Egitto e Impero ottomano del 1° ottobre 1902 e confermata dalla risoluzione 181 (II) del 29 novembre 1947 sulla partizione della Palestina e dal Trattato di pace tra Israele e Egitto del 1979 (Art. II).
- L'Egitto sottolinea che parte del confine settentrionale della sua ZEE, che confina con Cipro, è stato definito nell'accordo con Cipro del 17 febbraio 2003. ➡ Questo accordo obbliga l'Egitto a notificare e consultare Cipro se decide di entrare in negoziati per la delimitazione della sua ZEE con un altro Stato prima di raggiungere un accordo finale per verificare se questa delimitazione è in relazione alle coordinate 1 o 8 stabilite nell'accordo del 2003 .



Con Cipro:

- Va notato che la linea esterna della ZEE palestinese segue le delimitazioni delle rispettive ZEE stabilite da Cipro con l'Egitto nell'accordo del 17 febbraio 2003 e con Israele nell'accordo del 17 dicembre 2010.

La Palestina ha espresso l'intenzione di definire un accordo di delimitazione marittima con la Turchia. Nelle mappe è rappresentata una ipotesi di delimitazione circolata nella stampa turca nel 2021.




Rosa: ZEE turca

Verde: ZEE palestinese alla conclusione dell'accordo

Giallo: attuale ZEE palestinese

Blu: ZEE israeliana alla conclusione dell'accordo con Palestina e Israele



Rosa: ZEE turca

Verde: ZEE libica

Arancione: ZEE palestinese

Giallo: ZEE egiziana

Blu: ZEE israeliana.

Tratteggiato: le aree che i Paesi otterranno se l'accordo sarà concluso con la Turchia

Lo sfruttamento delle risorse naturali palestinesi

Diritto d'occupazione - Regolamenti dell'Aja del 1907:

- Art. 47: **Pillage is formally forbidden.**
- Art. 55: **The occupying State shall be regarded only as administrator and usufructuary** of public buildings, real estate, forests, and agricultural estates belonging to the hostile State, and situated in the occupied country. It must safeguard the capital of these properties, and administer them in accordance with the rules of usufruct.

- Art. 43: The authority of the legitimate power having in fact passed into the hands of **the occupant**, the latter **shall take all the measures in his power to restore, and ensure, as far as possible, public order and safety, while respecting, unless absolutely prevented, the laws in force in the country.**



- Si può anche applicare alle attività già stabilite nella ZEE o nella piattaforma continentale prima dell'inizio dell'occupazione, come nel caso dell'acquisizione di una piattaforma petrolifera offshore
- Non si applicherebbe a nuove attività di esplorazione o di sfruttamento in queste zone intraprese direttamente o autorizzate dall'occupante.
- L'occupante deve rispettare le leggi del territorio occupato **unless absolutely prevented (per preservare il benessere della popolazione sotto occupazione o per esigenze legate al conflitto armato)**



Solo il legittimo sovrano avrebbe il potere di rilasciare nuove concessioni commerciali per l'esplorazione o lo sfruttamento delle risorse del mare.

Situazione attuale:

- Il regime di interdizione sull'85% delle acque di Gaza ha impedito ai palestinesi di esercitare i loro diritti ai sensi dell'accordo provvisorio del 1995 che regola all'articolo 13 dell'allegato III la pesca, che è diminuita dopo le restrizioni di Israele sull'estensione della zona di pesca, causando uno sfruttamento eccessivo delle risorse ittiche, con conseguente diminuzione della popolazione ittica e mettendo in pericolo le loro zone di riproduzione.

- Il regime giuridico dell'occupazione non è sufficiente, da solo, a regolare le attività che potrebbero essere svolte nella ZEE e nella piattaforma continentale palestinese durante l'occupazione.



Diritto all'autodeterminazione dei popoli

- CIG, *Effetti legali della separazione dell'arcipelago Chagos da Mauritius nel 1965*, parere del 25 febbraio 2019, par. 160: **principio dell'integrità territoriale del territorio coloniale**



Integrità del territorio marittimo

- **Principio della sovranità permanente dei popoli sulle loro risorse naturali** → es. A/RES/ 75/236, 30 dicembre 2020
- **Art. 1 Patto sui diritti civili e politici** → **diritto umano**

Diritto del mare

- **Risoluzione III della Terza CNUDM, Atto finale, 1982**: “(a) In the case of a territory whose people have not attained full independence or other self-governing status recognized by the United Nations, or a territory under colonial domination, provisions concerning **rights and interests under the Convention shall be implemented for the benefit of the people of the territory with a view to promoting their well-being and development**”.

Israele, in quanto potenza occupante, non potrà esplorare e sfruttare le risorse naturali palestinesi se non allo scopo di promuovere il benessere della popolazione del territorio occupato e in consultazione con i rappresentanti del popolo palestinese, il che significa in consultazione con l'OLP.

Giacimento “Gaza Marine”

- Scoperto nel 2000
- Gennaio 2020 – fondazione della **East Mediterranean Gas Forum**, organizzazione regionale intergovernativa, il Governo palestinese è «membro fondatore»



- Gennaio 2020 – inizio di trattative tra Israele e ANP: il gas palestinese, se la trattativa andrà in porto, sarà estratto e commercializzato passando per le compagnie israeliane mettendo fine a un braccio di ferro che dura da venti anni.



**Israele-Libano:
la definizione di una frontiera marittima tra Stati formalmente in guerra**

La posizione negoziale libanese

La linea del confine marittimo dipende necessariamente dalla posizione del suo punto di partenza, cioè dal punto in cui il confine terrestre raggiunge il mare.




- Per il Libano il confine terrestre con Israele passa a Sud di Ra's Naqurah (punto B1) come fissato dall'Accordo Paulet-Newcombe e dall'Accordo di armistizio del 23 marzo 1949, mentre Israele la colloca più a Nord (punto 31).

La precisa demarcazione del confine terrestre meridionale del Libano può essere rilevante per la delimitazione marittima anche per un altro motivo, ossia il fatto che si può argomentare che per il confine marittimo dovrebbe essere applicato il **metodo della perpendicolare alla direzione generale della costa**.



- Corte internazionale di giustizia, *Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya)*, 1980, par. 120: **'the concept of prolongation of the general direction of the land boundary are, in the view of the Court, relevant criteria to be taken into account in selecting a line of delimitation calculated to ensure an equitable solution'**.

Area marittima contesa tra Israele e Libano



MIDDLE EAST

Lebanon-Israel maritime border dispute

Lebanon and Israel have agreed to end a long-running border dispute in the Mediterranean Sea. Various boundary lines have been proposed over the years, but the US-brokered deal is based on Line 23. It opens the door to new oil and gas exploration.



I punti principali dell'accordo

- Il confine marittimo è stato tracciato dal mare, con i primi 5 Km (2,2 miglia) che seguono la cosiddetta "linea delle boe" e poi lungo la Linea 23.
- Israele conserva i pieni diritti di sviluppare il giacimento di Karish, mentre il Libano conserva i pieni diritti su Qana, ma con una condizione: poiché Qana si estende a sud attraverso la Linea 23, l'accordo permette a Israele di ottenere una quota delle *royalties* attraverso un accordo collaterale con l'operatore del Blocco 9, la società francese Total.
- In caso di individuazione di giacimenti transfrontalieri, le due parti hanno concordato di mediare una soluzione attraverso gli Stati Uniti.
- Ciascuna Parte condivide con gli Stati Uniti i dati relativi a tutte le risorse transfrontaliere della MBL attualmente conosciute e a quelle individuate in seguito, anche chiedendo agli operatori interessati che operano su entrambi i lati della MBL di condividere tali dati con gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti condivideranno tali dati con le Parti in modo tempestivo dopo averli ricevuti.
- L'accordo entrerà in vigore una volta vi sarà uno scambio di lettere tra Libano e USA e Libano e Israele e Usa, seguito da una dichiarazione ufficiale circa l'esistenza dell'accordo. Quel giorno, Libano e Israele invieranno simultaneamente - ma separatamente - le coordinate del nuovo confine alle Nazioni Unite.
- Entrambe le parti hanno concordato di non presentare in futuro nuove carte o coordinate alle Nazioni Unite a meno che non siano state concordate bilateralmente.

Le criticità dell'accordo

- L'accordo non specifica una intesa sulla distribuzione dei profitti, ma rimandava a una data futura l'accordo sulle royalties che Israele otterrà dal giacimento di Qana: «Israele lavorerà con l'Operatore del Blocco 9 in buona fede per assicurare che questo accordo sia risolto in modo tempestivo»
- Determinare come verranno calcolate le royalties di Israele potrebbe non essere così semplice, soprattutto se si considera che nel settembre 2022 il Ministro dell'Energia libanese ha dichiarato che avrebbe rilevato una quota del 20% dalla russa Novatek in un consorzio autorizzato a esplorare il Blocco 9 - che si trova nella zona del giacimento di Qana (oltre al Blocco 4).
- Lo sviluppo del giacimento di Qana da parte del Libano dipende dall'accordo di Israele con Total?
- Se l'accordo con Total non funzionasse? Allora tutte le attività rischiano di essere interrotte?
- Cipro e Israele, ad esempio, sono impantanati da diversi anni in trattative sulla distribuzione dei profitti per lo sviluppo del giacimento congiunto Aphrodite-Yishai, la maggior parte del quale si trova nella ZEE di Cipro.
- D'altra parte, alla luce delle relazioni tra Libano e Israele, lo sviluppo congiunto del giacimento di Qana è stato impossibile perché il Libano lo avrebbe considerato una forma di normalizzazione co Israele.

**Libano-Siria:
nuove rivendicazioni giustificate dal potenziale sfruttamento di nuove risorse**

- Nel 2010, il Libano aveva individuato unilateralmente il punto di confine settentrionale n. 6 e ne aveva segnalato le coordinate alle Nazioni Unite. Nel 2011, il Libano ha rettificato la frontiera marittima indicando il punto n. 7 e le Nazioni Unite sono state successivamente informate del cambio.
- In base alla mappa, il blocco n. 1 della ZEE siriana (concessa in esplorazione alla Capital Ltd. Co., società petrolifera russa nel 2021) si sovrappone a una porzione significativa della ZEE libanese, in particolare ai blocchi n. 1 e n. 2, per un'area marittima totale di circa 750 Km².

